

Allegato A alla delibera n. 26/26/CIR

**ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N.
3/26/CIR**

Nel presente documento sono illustrati gli esiti della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 3/26/CIR, del 28 gennaio 2026, recante la “*Consultazione pubblica per l’aggiornamento del quadro regolamentare in materia di portabilità dei numeri mobili nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 12/25/CIR*”.

L’elenco dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione è riportato nell’Annesso al presente documento.

Nel seguito sono sintetizzate le posizioni espresse e le osservazioni formulate dai soggetti rispondenti con riferimento agli orientamenti espressi dall’Autorità sull’attuazione di quanto previsto dall’art. 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- 1) Quadro giuridico di riferimento e ambito di applicazione del divieto previsto dall’art. 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, primo periodo, del *Codice*.
- 2) Monitoraggio e vigilanza in attuazione di quanto previsto dall’art.98-*duodecies*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del *Codice*.
- 3) Modifiche e/o integrazioni al Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali di cui all’Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR (Regolamento MNP) in attuazione di quanto previsto dall’art.98-*duodecies*, comma 1-*bis*, secondo periodo, del *Codice*.
- 4) Aggiornamento del Regolamento MNP con le modifiche già previste ed approvate dalla delibera n. 86/21/CIR.
- 5) Istituzione di un Tavolo tecnico concernente i sistemi di tracciamento.

1. QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO PREVISTO DALL'ART. 98-DUODECIES, COMMA 1-BIS, PRIMO PERIODO, DEL CODICE.

Un rispondente [*Omissis*] osserva che l'intervento regolatorio dell'Autorità guidato dall'art. 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice* si innesta su un sistema di tutele già presenti nel *Codice* e nella regolamentazione previgente (articolo 71, comma 2, del *Codice*, delibera n. 147/11/CIR, atto di indirizzo di cui alla delibera n. 135/18/CIR) e ritiene che la mancanza di una interpretazione comune al divieto di cui all'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, come emersa dall'istruttoria descritta nel documento in consultazione, costituisca un elemento critico per la tutela del consumatore, poiché lascia spazio a comportamenti non uniformi e potenzialmente distorsivi del mercato, fondati su letture più o meno restrittive del divieto, con conseguente pregiudizio alla trasparenza e alla concorrenza. Tale rispondente [*Omissis*] condivide l'impostazione dell'Autorità, secondo cui non soltanto l'informazione contenuta nel database per la portabilità dei numeri mobili (nel seguito anche MNP), ma qualunque dato in grado di determinare o anche solo stimare l'operatore di provenienza, incluse informazioni ottenute tramite elaborazioni statistiche, analisi di traffico o tecniche di *big data*, rientri nel perimetro dei dati il cui uso commerciale è vietato.

Un rispondente [*Omissis*], in linea generale, condivide le considerazioni fatte dall'Autorità in relazione al quadro giuridico di riferimento nel cui ambito la stessa è chiamata ad intervenire ritenendo tuttavia che l'intervento dell'Autorità non dovrà travalicare il perimetro sancito dal Legislatore il quale impedisce di “*formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi*” che possono essere “*differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza*” laddove tali offerte siano portate a conoscenza degli utenti sfruttando indebitamente le informazioni relative alla MNP.

Tale rispondente [*Omissis*] ritiene che un'estensione della limitazione alla possibilità di sfruttamento dei dati nella disponibilità dell'operatore, relativi a clienti o ex clienti (quali ad esempio, dati relativi alla spesa, al consumo o anche dati di rete) che hanno espresso il proprio consenso commerciale all'utilizzo degli stessi e dunque non reperibili dal database di MNP, rischia di appiattire senza alcuna giustificazione oltre che le dinamiche concorrenziali e le politiche di prezzo praticate dagli operatori anche le modalità con cui gli operatori investono per la soddisfazione del cliente e dunque per offrire una migliore *customer experience* allo stesso, tutto ciò a danno sia della libertà di scelta dei consumatori, sia del gradimento per i servizi offerti da quest'ultimi.

Inoltre, tale rispondente [*Omissis*] ritiene che laddove dati diversi da quelli di cui al database MNP, inclusi instradamenti, non potessero essere utilizzati per la formulazione delle offerte, si creerebbe un'ingiustificata ed irreparabile discriminazione tra operatori (fissi vs mobili) e tra mercati (mercato mobile vs mercato fornitura contenuti o OTT) in grado di penalizzare ulteriormente un settore già enormemente in crisi, quale quello mobile. Secondo tale rispondente [*Omissis*], la previsione che non possano essere utilizzate *tout court* le informazioni derivate dalla rete presenti sui sistemi dei singoli operatori che ricorrono all'uso di sistemi di intelligenza artificiale o *big data* costituisce una limitazione sproporzionata e tale da limitare la libertà di impresa degli operatori oltre che anacronistica. Tale rispondente [*Omissis*] ritiene che l'utilizzo dei dati, compresi quelli di traffico, da parte delle imprese comporti, dunque, un miglioramento del benessere dei consumatori in termini di qualità, varietà e condizioni economiche dei servizi disponibili.

Tale rispondente [*Omissis*] ritiene che la conclusione a cui l'Autorità dovrebbe arrivare a seguito del procedimento in cui la presente consultazione si inserisce sia quella per cui possono essere utilizzate dagli operatori per fini commerciali solo le informazioni presenti sui sistemi dei singoli fornitori di servizi mobili non derivate dal database della portabilità e/o acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo. Secondo tale rispondente [*Omissis*] qualsiasi altra informazione riconducibile al cliente e/o ex cliente, quali, ad esempio, la propensione alla spesa del cliente, la permanenza dello stesso presso il medesimo operatore mobile, le abitudini di utilizzo dei servizi, il metodo di pagamento, i dati di traffico o altri dati (ad es. di fatturazione), possono invece essere utilizzate dagli operatori, eventualmente anche mediante la loro elaborazione in maniera approssimata, purché il loro utilizzo non sia in contrasto con altre norme ed in particolare con il Reg. UE 679/2016 (GDPR), al fine di consentire di determinare o semplicemente stimare, anche con l'eventuale uso di sistemi di intelligenza artificiale o *big data*, l'appartenenza dello stesso ad un determinato operatore mobile.

Un rispondente [*Omissis*] è favorevole al ribadimento del divieto chiaro e generale di utilizzo dei dati *wholesale*, ivi inclusi dati inerenti alle procedure inter-operatore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati relativi alla MNP o instradamento del traffico per qualsiasi finalità diversa da quelle strettamente connesse all'attivazione della prestazione di portabilità e agli adempimenti tecnici necessari (instradamento, aggiornamento delle banche dati, gestione dei flussi inter-operatore). Tale divieto deve necessariamente essere inteso sia agli utilizzi diretti di tali dati ed informazioni sia a qualunque trattamento indiretto (ad esempio tramite terze parti, fornitori di piattaforme o aggregatori di messaggistica) o elaborazione degli stessi.

Tale rispondente [*Omissis*] osserva che le disposizioni normative e regolamenti già vigenti su tali tematiche si sono dimostrate fino ad oggi inefficaci, anche in considerazione della capacità degli operatori di ricostruire o stimare l'associazione numero-operatore attraverso combinazioni di dati di rete, di *billing* e di traffico che prescindono dal DB MNP.

Tale rispondente [*Omissis*] condivide pienamente le conclusioni di AGCOM sul fatto che tale divieto non debba limitarsi ai soli dati MNP, ma debba coprire ogni informazione *wholesale* che consenta, direttamente o indirettamente, di associare un numero mobile all'operatore di riferimento, qualora tale informazione venga usata per finalità commerciali. Tale rispondente [*Omissis*] osserva che, in coerenza con il principio di non discriminazione richiamato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 98-*duodecies* del Codice, nonché con il quadro regolamentare vigente, i dati MNP e, in generale, i dati *wholesale* non possono essere impiegati né direttamente né indirettamente per la progettazione, il targeting o l'attivazione di offerte dedicate/riservate in funzione dell'operatore di provenienza o di appartenenza del cliente.

Un rispondente [*Omissis*] accoglie favorevolmente l'impostazione complessiva del documento di consultazione e in particolare, l'approccio orientato a: a) circoscrivere il divieto di utilizzo ai fini commerciali alle sole informazioni acquisite tramite il database MNP o comunque ottenute per esigenze operative delle reti (informazioni di instradamento); b) introdurre un sistema di monitoraggio volto a verificare il rispetto del quadro regolamentare in materia; c) valorizzare un sistema di vigilanza ex post basato sulla rilevazione di anomalie statistiche nei flussi di traffico promozionale; d) mantenere un equilibrio tra l'esigenza di tutela del mercato e quella di evitare oneri eccessivi o sproporzionati per gli operatori. Tale rispondente [*Omissis*] ritiene che l'interpretazione dell'Autorità sia pienamente coerente con il precedente quadro regolamentare e consenta di mantenere il perimetro fissato dal Legislatore e preservare la corretta finalità del divieto stesso, limitato esclusivamente all'utilizzo improprio delle informazioni MNP e dei dati di instradamento.

Un rispondente [*Omissis*], richiamando integralmente le argomentazioni illustrate nelle precedenti interlocuzioni con l'Autorità, conferma che qualsiasi uso a fini commerciali delle informazioni contenute nel database MNP e/o in qualunque altro sistema tecnico di rete ad esso collegato, che consenta di individuare l'operatore di provenienza, oltre che con il vigente quadro normativo, sarebbe in contrasto anche con le policy aziendali in essere.

Secondo tale rispondente [*Omissis*] da una piana lettura del percorso argomentativo reso noto da AGCOM nel documento posto in consultazione, appare evidente che vi sia un punto saldo da tenere presente nel definire i limiti del divieto da trasporre nel Regolamento MNP, ovvero che il Legislatore ha inteso scongiurare “[...] *la raggiungibilità di determinati*

clienti di altri operatori [...] “sfruttando” le informazioni di instradamento delle chiamate comunque acquisite.”. E che, a tal fine, gli operatori possano, indebitamente, utilizzare i propri sistemi di rete: “[...] “sfruttando le informazioni del database funzionali alla corretta gestione del processo di MNP nonché quelle necessarie a garantirne la successive operatività, vale a dire le informazioni di instradamento”.

Tale rispondente [*Omissis*] propone pertanto una modifica dei commi 19 e 20 dell’articolo 2 per circoscrivere la portata del divieto alle informazioni disponibili sui sistemi di rete utilizzate per la formulazione di offerte dipendenti dall’operatore di provenienza.

Un rispondente [*Omissis*] condivide pienamente l’impostazione e il contenuto del documento posto in consultazione, in quanto l’utilizzo illecito di informazioni di instradamento rappresenta una forma di concorrenza sleale che rischia di creare distorsioni nel mercato. Il medesimo rispondente [*Omissis*] osserva che, se, da un lato, è corretto impedire che le informazioni ottenute tramite il database MNP non vengano utilizzate, dall’altro, deve essere reso possibile ad un operatore poter inviare SMS commerciali o effettuare chiamate solo a fronte di un consenso ottenuto dall’interessato, titolare del contratto sottoscritto, per ricevere questo tipo di comunicazioni per un periodo temporale che ogni operatore indica nella propria informativa privacy. In altre parole, dovrebbe essere concesso all’operatore - che è a conoscenza che un cliente finale non è più presente nella propria customer base - di contattarlo se ha ricevuto e registrato il consenso a tale finalità per il periodo di tempo indicato. Pertanto, tutte le informazioni non derivanti dalle informazioni di instradamento, invece, possono essere utilizzate a fini commerciali.

Un rispondente [*Omissis*] ribadisce quanto rappresentato nelle proprie precedenti comunicazioni osservando che, in base all’analisi della normativa richiamata nel documento di consultazione, le informazioni che non possono essere usate in base al divieto di cui all’articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, ossia “*le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo*” sono da riferirsi di fatto alle informazioni legate esclusivamente al Database della portabilità. È evidente che tutto l’articolo fa riferimento ai dati inerenti alla portabilità, presenti nel database e che, quindi, altri dati non inerenti alla portabilità possono essere usati dall’operatore ai fini delle campagne commerciali.

Secondo tale rispondente [*Omissis*], l’articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice* deve essere letto ed applicato nei limiti rigorosi che risultano da una sua lettura testuale: se da una parte il divieto di utilizzo dei dati acquisiti per il tramite del database della MNP è un principio storico della portabilità solo confermato dalla delibera 147/11/CIR ma che risulta addirittura precedente alla stessa e che tutti gli operatori hanno da sempre

rispettato, dall'altra quanto disposto in relazione alle informazioni “*comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo*” va analizzato con estrema attenzione al fine di non violare il diritto dei clienti di poter esprimere il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati personali.

Fermo restando il divieto di utilizzo delle informazioni inerenti al database MNP ed informazioni ad esso associate, tale rispondente [*Omissis*] ritiene che non sia assolutamente vietato agli operatori di usare dati diversi da quelli relativi al Database MNP (anche con riferimento, comunque, alle informazioni acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo riferibili all'MNP) per effettuare offerte commerciali, se il cliente fornisce il proprio consenso facoltativo sempre aggiornato. Ciò alla luce della normativa europea sulla protezione dei dati personali che fa salva la volontà del cliente quando espressa mediante consenso inequivocabilmente manifestato ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (c.d. GDPR), rappresentando il consenso stesso una tra le principali basi giuridiche previste dal GDPR e quindi quale condizione che legittima il trattamento dei dati personali.

Tale rispondente [*Omissis*] ritiene che il documento di consultazione vada oltre quanto richiesto dal *Codice* nel paragrafo in cui si legge che “*Diversamente non possono essere mai utilizzate (sulla base del sopra citato comma 1-bis, dell'art. 98-duodecies, comma 1-bis) le informazioni di instradamento, come sopra intese, anche acquisite indirettamente e/o elaborate in maniera approssimata, che consentano di determinare o semplicemente stimare, anche con l'eventuale uso di sistemi di intelligenza artificiale o big data, l'appartenenza del numero mobile ad un determinato operatore mobile*”. In particolare, tale rispondente [*Omissis*] ritiene che non sia vietato l'utilizzo delle informazioni che stimano l'appartenenza di un numero mobile ad un determinato operatore mobile sulla base dei cartellini di traffico, analisi del traffico entrante e uscente, in presenza del consenso del cliente. Tali informazioni non sono collegate al database MNP né collegate a informazioni acquisite attraverso l'accordo quadro sulla MNP né a database in uso ai fini della corretta gestione della MNP e quindi non rientrano nel novero di quelle informazioni citate dal *Codice* ossia “*le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo*” né rientrano in quelle disciplinate dalla delibera 135/18/CIR. Tale rispondente [*Omissis*] ritiene pertanto che AGCOM debba confermare l'utilizzabilità di tali informazioni in presenza del consenso del cliente e che un divieto nell'utilizzo di tali informazioni corrisponderebbe al contrario ad una misura che va oltre la portata di quanto è richiesto dal *Codice* con effetti anticompetitivi e lesivi dell'interesse della clientela finale.

Tale rispondente [*Omissis*] osserva inoltre che l'applicazione di quanto previsto in consultazione priverebbe gli operatori della possibilità di utilizzare tutta una serie di informazioni anche al di fuori di quelle presenti nel data base MNP con un effetto anticoncorrenziale in senso lato poiché soggetti non operatori (gli OTT) hanno la possibilità di utilizzare i dati dei clienti senza alcuna restrizione. Sempre tale rispondente [*Omissis*] ritiene anche che, non essendo vietato in assoluto formulare agli utenti offerte differenziate in base all'operatore di provenienza, gli operatori potrebbero essere indotti ad acquistare le liste dei clienti appartenenti ad altri operatori o cluster di operatori da soggetti terzi generando di fatto un proliferare di soggetti che tentano in tutti i modi di contattare i clienti degli operatori o di ottenere le info sui clienti dei vari operatori per poter poi rivendere le liste.

Tale rispondente [*Omissis*] osserva anche che nel documento in consultazione, sebbene in forma omissata, vi sono posizioni di alcuni operatori che vanno nella direzione di vietare l'utilizzo di qualsiasi dato nella disponibilità degli operatori (o perlomeno dei dati utili allo scopo) al fine di evitare la proposizione di offerte differenziate in base all'operatore di provenienza. A riguardo, il rispondente [*Omissis*] ritiene necessario che l'Autorità valuti se la richiesta di questi operatori non sia strumentale ad avere un vantaggio diretto dal divieto.

2. MONITORAGGIO E VIGILANZA IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 98-DUODECIES, COMMA 1, BIS, SECONDO PERIODO, DEL CODICE.

Un rispondente [*Omissis*] ritiene che la proposta dell'AGCOM di introdurre un monitoraggio *ex post* dei flussi di comunicazioni commerciali verso utenze di altri operatori costituisce una soluzione proporzionata, praticabile e adeguata agli obiettivi della norma. Tale rispondente [*Omissis*] ritiene inoltre che l'impostazione di prevedere in presenza di anomalie che l'onere probatorio ricadrebbe sull'operatore interessato, il quale sarebbe tenuto a dimostrare la piena conformità dei propri processi ai divieti normativi, sia coerente con la legge e con la complessità tecnica che emerge dalle audizioni in quanto tutela gli operatori conformi alle regole e consente di individuare in modo efficace eventuali condotte suscettibili di alterare la concorrenza e incidere sulla libertà di scelta degli utenti.

Un rispondente [*Omissis*] concorda con tutte le modifiche del Regolamento MNP proposte dall'Autorità nel documento di consultazione e condivide la posizione dell'Autorità secondo la quale, dato che le campagne di comunicazione di tipo commerciale veicolate mediante SMS/chiamate vocali gestite legittimamente non hanno accesso alle informazioni tecniche di istradamento delle chiamate e alle informazioni

sull'operatore di appartenenza del potenziale nuovo cliente, ogni campagna commerciale SMS (o voce) di una offerta selettiva gestita lecitamente deve necessariamente estendersi statisticamente ad un campione che includa anche utenze fuori target. Di conseguenza, se le statistiche rilevate al termine di ciascuna campagna fossero anomale allora bisognerebbe concludere di aver riscontrato un abuso.

A parere di tale rispondente [*Omissis*] è possibile precisare una tra le possibili metodologie per stabilire in cosa possano consistere le “statistiche anomale” dei volumi di chiamate SMS (o voce) rilevate, secondo quanto proposto dall'Autorità. Tale rispondente [*Omissis*] ritiene che se la base campionaria è sufficientemente statisticamente estesa le distribuzioni corrette sono quelle che ripartiscono i chiamati secondo quote percentuali che non si discostano eccessivamente dalla distribuzione della customer base nazionale (del mercato mobile, SIM human) come rilevata trimestralmente da AGCOM. Tale rispondente [*Omissis*] fa anche una proposta operativa in merito alle percentuali di scostamento da considerare statisticamente corrette.

Con specifico riferimento ai dati da comunicare nei report per consentire il monitoraggio da parte dell'Autorità, il medesimo rispondente [*Omissis*] ritiene debbano essere raccolti, da parte di tutti gli operatori, i dati riguardanti i volumi di SMS/chiamate in uscita relativi a campagne di commercializzazione di offerte, differenziati per operatore di appartenenza.

Un altro rispondente [*Omissis*] condivide la proposta di prevedere uno specifico monitoraggio sui dati delle comunicazioni commerciali originate dagli operatori mobili (ad esempio, chiamate e SMS) verso utenza di altri operatori e il fatto che tale monitoraggio, rivolto verso gli operatori che dichiareranno di proporre offerte che risultino differenti in ragione dell'operatore di provenienza, sarà realizzato attraverso la periodica acquisizione di report sui dati delle comunicazioni commerciali originate (ad esempio, chiamate o SMS) verso utenza di altri operatori.

Il medesimo rispondente [*Omissis*] nutre invece forti perplessità relativamente agli esiti del monitoraggio, in primo luogo, rispetto al concetto di “anomalia statistica” che rappresenta un territorio epistemologico intrinsecamente ambiguo che non consente agli operatori di avere una definizione puntuale e stabile di come saranno valutati i report inviati all'Autorità e, conseguentemente, la possibilità di essere chiamati ad argomentare le relative attività. Questa ambiguità deriva dalla natura stessa dell'anomalia, che non esiste come entità assoluta ma emerge sempre in rapporto a specifici contesti di riferimento: il dataset analizzato, l'orizzonte temporale considerato e le variabili selezionate. Non corretta, a parere di tale rispondente [*Omissis*], è anche l'affermazione per cui ricadrebbe sull'operatore l'onere probatorio di dimostrare che le offerte differenziate commercializzate siano state costruite in modo corretto. Si tratta infatti di

un concetto errato perché si fonda su un'ipotesi di presunzione di colpevolezza sino ad oggi mai applicato nella regolamentazione. L'operatore, se richiesto dall'Autorità, dovrà sicuramente confermare di aver agito conformemente a quanto previsto dalla regolamentazione e, quindi, di aver utilizzato informazioni riconducibili al cliente o all'ex cliente non vietate dalla regolamentazione, ma questo non può voler dire che ricada su di lui una presunzione di colpevolezza, che potrebbe anche tradursi in una forma di responsabilità oggettiva non prevista dalla legge. Fare delle "anomalie statistiche" il presupposto per una presunzione di illecito, infatti, introdurrebbe, a parere di tale rispondente [*Omissis*], un meccanismo eccessivamente gravoso, che rischia di determinare un'inversione di fatto generalizzata dell'onere della prova in assenza di contestazioni puntuali fondate su elementi fattuali ulteriori rispetto al mero dato statistico. Si ritiene più coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza considerare tali anomalie, che comunque dovranno essere preventivamente e trasparentemente definite e rese note dall'Autorità, come semplici indicatori di rischio, idonei ad attivare approfondimenti istruttori dell'Autorità, ma non sufficienti, da sole, a fondare una presunzione di utilizzo illecito delle informazioni di instradamento. In secondo luogo, il mantenimento in capo all'Autorità dell'onere di circostanziare le contestazioni, indicando i fatti e gli elementi concreti che rendono plausibile un possibile contrasto con l'art. 98 *duodecies*, comma 1-*bis*, consentirebbe di evitare che gli operatori siano chiamati, in via sistematica, a dimostrare la liceità di tutte le offerte differenziate commercializzate nel periodo considerato, con evidenti impatti sui costi di compliance e sull'organizzazione interna. Le richieste informative sugli strumenti di tracciamento degli accessi ai sistemi aziendali potranno comunque essere formulate dall'Autorità, ma in modo mirato e proporzionato, nell'ambito di specifiche attività di vigilanza fondate su elementi istruttori oggettivi e puntualmente individuati da parte dell'Autorità. Alla luce di tali considerazioni tale rispondente [*Omissis*] propone di modificare la disposizione, chiarendo che le anomalie statistiche, solo una volta puntualmente definite, possono costituire un indice di rischio e che l'onere di dimostrare la sussistenza di una violazione del divieto di cui all'art. 98 *duodecies*, comma 1-*bis*, rimane in capo all'Autorità, fermo restando il potere di richiedere agli operatori le informazioni necessarie in modo proporzionato e specificamente motivato.

Tale rispondente [*Omissis*] richiede, infine, che le disposizioni di cui alla emananda delibera prevedano un periodo di entrata in vigore della stessa tale da consentire un tempo congruo e ragionevole per gli operatori di raccolta delle informazioni ed eventualmente di adeguamento dei propri sistemi. Si propone, pertanto, che sia esplicitamente indicato che le disposizioni di cui alla stessa entrino in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Un altro rispondente [*Omissis*] condivide quanto proposto da AGCOM sul prevedere espressamente che, in presenza di indizi oggettivi circa un possibile utilizzo illecito dei dati MNP o delle informazioni *wholesale* a fini commerciali, gravi sull'operatore interessato l'onere di dimostrare la liceità dei trattamenti effettuati e delle pratiche commerciali poste in essere. Tale rispondente [*Omissis*], in particolare, ritiene che a fronte di evidenze, quali l'attivazione di campagne selettive verso clienti di specifici operatori, la ricorrenza di offerte dedicate basate sull'operatore di provenienza o l'utilizzo sistematico di alias e canali di contatto riconducibili all'operatore verso utenze di altri operatori, debba operare una presunzione di utilizzo – diretto o indiretto – di dati MNP o di altre informazioni *wholesale* vietate, superabile solo mediante adeguata prova contraria da parte dell'operatore medesimo. Tale impostazione, coerente con il principio di effettività della vigilanza, contribuirebbe a rendere realmente dissuasive le regole in materia, scoraggiando strategie elusive fondate su schemi di esternalizzazione o di interposizione di soggetti terzi nelle attività di contatto commerciale.

Con riferimento alla proposta di inserire nel monitoraggio periodico anche il traffico fonia, tale rispondente [*Omissis*] evidenzia che, allo stato, gli operatori utilizzano numerazioni geografiche a loro riconducibili per i contatti verso gli utenti di altri operatori. Tale rispondente [*Omissis*] ritiene che la relativa previsione della presente consultazione dovrebbe quindi essere analizzata in combinato disposto con la consultazione pubblica di cui alla delibera 60/25/CIR che prevede l'individuazione di specifiche tipologie di numerazioni non geografiche per le attività di teleselling e telemarketing. Per quanto concerne la reportistica, tale rispondente [*Omissis*] ritiene che questa dovrà essere indirizzata in particolare alla messaggistica aziendale (SMS) inviata dagli operatori mobili agli utenti di altri operatori tramite l'utilizzo di alias a loro riconducibili, nonché alle comunicazioni effettuate tramite soggetti terzi coinvolti (es. fornitori di messaggistica A2P).

Tale rispondente [*Omissis*] propone anche il set minimo di informazioni che dovrebbero essere incluse nel report periodico e ritiene che la reportistica inviata dagli operatori debba essere accompagnata da un'autodichiarazione dell'operatore per dimostrare che nel periodo di analisi non sono stati utilizzati strumenti in grado di individuare l'associazione tra numero e operatore.

Un rispondente [*Omissis*] ritiene opportuno che il monitoraggio sia esteso sistematicamente a tutti gli operatori mobili, indipendentemente dalla loro dichiarazione preliminare in merito alle offerte che intendono lanciare. L'estensione dell'onere di monitoraggio a tutti gli operatori mobili evita aree di opacità e impedisce comportamenti elusivi e opportunistici. Un operatore, infatti, potrebbe non dichiarare *ex ante* la volontà di proporre offerte differenziate e, tuttavia, porre in essere comportamenti non conformi

senza essere soggetto all'obbligo di monitoraggio. Inoltre, si garantisce la parità di trattamento e neutralità regolatoria, evitando di introdurre disparità nelle attività di reporting non giustificate. Infine, si renderebbe più robusta l'attività di analisi dell'Autorità con la possibilità di effettuare confronti incrociati tra operatori consentendo una più accurata identificazione delle anomalie e dei pattern non conformi. Secondo tale rispondente [*Omissis*], alla luce delle attuali dinamiche competitive, l'obbligo di monitoraggio proposto in consultazione dovrebbe essere applicato a tutti gli operatori retail, a prescindere dal livello di infrastrutturazione: MNO, MVNO, ivi compresi i second brand degli operatori infrastrutturati che rappresentano oggi uno dei principali canali per la veicolazione di offerte targettizzate. Il monitoraggio generalizzato – pur mantenendo criteri proporzionati nella quantità e tipologia di dati richiesti – rappresenta dunque la soluzione più efficace per garantire un controllo coerente e stabile del mercato e per assicurare la piena attuazione della norma.

Tale rispondente [*Omissis*] ritiene, altresì, opportuno, sebbene sia implicito nella *ratio* del divieto, che l'Autorità precisi che il monitoraggio riguarda esclusivamente le chiamate e gli SMS utilizzati nell'ambito di campagne commerciali relativi a servizi di telefonia mobile e che devono essere oggetto di monitoraggio tutte le comunicazioni commerciali – chiamate o SMS – riferite a servizi di telefonia mobile, a prescindere dal mittente e dall'infrastruttura utilizzata per l'invio. Tale approccio consente di ricomprendere anche le attività che l'operatore eventualmente affida in *outsourcing*, come nel caso di *call center* esterni o messaggistiche affidate a provider terzi, evitando che tali operazioni risultino escluse dal perimetro di vigilanza e scongiurando possibili forme di elusione dell'obbligo. Relativamente a questo punto, tale rispondente [*Omissis*] ritiene che sia essenziale chiarire che il sistema di *reporting* deve permettere all'Autorità di verificare la corrispondenza tra la lista dei numeri fornita dall'operatore e i destinatari che hanno effettivamente ricevuto comunicazioni commerciali da parte dello stesso.

Tale rispondente [*Omissis*] propone, infine, di considerare come anomalia statisticamente rilevante ogni situazione in cui il volume di chiamate o SMS promozionali inviati da un operatore verso clienti di altri operatori non rispecchi, nemmeno approssimativamente, le quote di mercato di tali operatori osservando che, in un contesto in cui gli operatori non utilizzano informazioni di instradamento o dati di portabilità, il traffico promozionale verso clienti di altri operatori mobili dovrebbe distribuirsi in modo proporzionale alla presenza di ciascun operatore sul mercato. Qualora invece si osservino volumi di traffico sproporzionatamente elevati verso i clienti di uno specifico operatore, è ragionevole ritenere che possa esservi stato un uso improprio di informazioni interdette dalla norma. Tale scostamento costituisce un indicatore quantitativo e oggettivo dell'eventuale violazione, idoneo ad attivare l'approfondimento da parte dell'Autorità. La definizione di questo criterio statistico, contribuirebbe a rendere più trasparente e prevedibile il

funzionamento del sistema di vigilanza e a rafforzare la deterrenza nei confronti di pratiche scorrette. Si tratta quindi di un elemento essenziale per garantire piena efficacia al modello di monitoraggio delineato dall'Autorità.

Un altro rispondente [*Omissis*] non è contrario alla definizione di procedure di monitoraggio finalizzate a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, ma ritiene che eventuali fenomeni di "portabilità anomala" possano essere già efficacemente presidiati mediante i dati mensili forniti ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Regolamento MNP, fermo restando il potere di vigilanza di cui è investita l'Autorità.

Tale rispondente [*Omissis*], in merito al comma 2 proposto dall'Autorità, ritiene che le eventuali attività di monitoraggio debbano riguardare tutti gli operatori e non solo per quelli che dichiarino, di volta in volta, di proporre offerte differenziate per operatore di provenienza, in quanto tale limitazione si baserebbe su assunzioni di parte e, quindi, non fondate su elementi di certezza oggettiva.

Tale rispondente [*Omissis*] ritiene necessario che l'eventuale sistema di monitoraggio sia definito con format specifici, validi per tutti gli operatori, contenenti la richiesta dei soli dati necessari ai fini delle verifiche che l'Autorità potrà svolgere per le conseguenti attività di vigilanza. Il medesimo rispondente [*Omissis*] osserva che sarà necessario un termine di almeno sei mesi dalla definizione dei format di rilevazione, al fine di consentire agli operatori lo sviluppo delle relative funzionalità sui propri sistemi.

Con riferimento al comma 3 proposto dall'Autorità, tale rispondente [*Omissis*] non condivide l'attuale formulazione, in quanto la disposizione introduce una presunzione di uso non corretto delle informazioni di instradamento, senza prevedere alcun onere probatorio a carico dell'Autorità che contesta l'utilizzo illegittimo delle stesse. Secondo tale rispondente [*Omissis*] l'onere di provare una presunta violazione della normativa, nel caso di specie sulla portabilità delle numerazioni mobili, deve ricadere necessariamente in capo all'Autorità che - sulla base di una puntuale attività di vigilanza - deve identificare e documentare gli elementi su cui si basano le contestazioni inerenti eventuali condotte non conformi dell'operatore. Tale principio è un elemento fondante dell'ordinamento giuridico in relazione all'istituto dell'onere della prova, in base al quale si prevede che chi afferma un fatto deve essere anche in grado di provarlo.

Un altro rispondente [*Omissis*] ribadisce quanto già rappresentato nelle sue precedenti comunicazioni in merito al fatto che il monitoraggio da parte dell'Autorità dovrebbe essere effettuato da un sistema basato sulle dichiarazioni/relazioni rese periodicamente da ogni operatore mobile, infrastrutturato o virtuale, sotto la propria responsabilità in cui illustri dettagliatamente quali sono le informazioni che utilizza per formulare offerte

differenziate in ragione dell'operatore di provenienza. Tale operatore dovrà fornire la disponibilità ad essere ispezionato da AGCOM la quale potrà effettuare periodiche ispezioni presso gli operatori, supportata da Guardia di Finanza e Polizia Postale, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore. La dichiarazione/relazione dovrebbe essere annuale in linea con il dettato legislativo e le necessità operative dello stesso operatore mobile.

Quanto al monitoraggio proposto dall'Autorità in consultazione, tale rispondente [*Omissis*] ritiene che l'invio di reportistica mensile sia non necessario e troppo oneroso e, laddove previsto, tale invio dovrà essere semestrale. Tale rispondente [*Omissis*] evidenzia che comunque un report mensile che identifichi quanti SMS sono stati inviati verso determinati operatori è possibile solo a posteriori e che nel caso delle chiamate non è invece possibile avere questo tipo di informazioni poiché l'operatore definisce la lista dei numeri da chiamare ma le chiamate vengono effettuate dai partner commerciali dell'operatore i quali potrebbero effettuare chiamate da linee differenti da quelle dell'operatore, quindi non sarebbe possibile definire quante chiamate sono state effettuate verso un determinato operatore. Sulle chiamate si può soltanto fornire la lista dei numeri che vengono identificati ogni mese come da chiamare e l'informazione di quanti di questi sono stati effettivamente chiamati ma non si potrà avere l'informazione di qual è l'operatore di destinazione effettivo. Secondo tale rispondente [*Omissis*] la reportistica, laddove prevista, dovrà essere fornita da tutti gli operatori; i dati da inserire nel report dovranno essere definiti preventivamente in un tavolo tecnico tra AGCOM e operatori e dovrà essere data agli operatori la tempistica opportuna per implementarla.

3. PROPOSTE DI MODIFICA E/O INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO MNP DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA N. 147/11/CIR IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 98-DUODECIES, COMMA 1-BIS, SECONDO PERIODO DEL CODICE.

3.1 ARTICOLO 2 (DISPOSIZIONI GENERALI) DEL REGOLAMENTO MNP: AGGIUNTA DEI COMMI 19 E 20

Tre rispondenti propongono puntuali modifiche ai commi 19 e 20 dell'articolo 2 del Regolamento MNP in linea con la posizione espressa nei loro contributi alla consultazione. Si riportano di seguito le tre proposte con le modifiche evidenziate in grassetto.

Un rispondente [*Omissis*] propone la seguente modifica:

19. I dati relativi ai clienti ed ex clienti sono trattati dagli operatori mobili con la massima riservatezza. Le informazioni relative all'associazione tra i numeri mobili e le rispettive reti che li gestiscono, dette anche informazioni di instradamento, acquisibili dagli

operatori mobili ~~anche~~ tramite elaborazioni dai propri sistemi **tecnici di rete**, non possono essere utilizzate ai fini commerciali.

20. Le informazioni di instradamento in possesso dell'operatore mobile o altre informazioni **di carattere operativo disponibili sui sistemi tecnici di rete**, dalle quali si potrebbe individuare ~~o stimare~~ l'operatore **di appartenenza** di un numero mobile, non possono essere utilizzate per la formulazione, ~~a fini commerciali per svolgere attività promozionale~~ **anche tramite l'invio di SMS, di offerte dipendenti dall'operatore mobile di provenienza.**

Un rispondente [*Omissis*] propone la seguente modifica:

19. I dati relativi ai clienti ed ex clienti **contenuti database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo e riferibili al medesimo database** sono trattati dagli operatori mobili con la massima riservatezza. Le informazioni relative all'associazione tra i numeri mobili e le rispettive reti che li gestiscono **contenute dal database per la portabilità**, ~~dette anche informazioni di instradamento, acquisibili dagli operatori mobili anche tramite elaborazioni dai propri sistemi~~, non possono essere utilizzate ai fini commerciali. **Le informazioni al di fuori del database della portabilità in presenza del Consenso del cliente sono utilizzabili per formulare offerte commerciali.**

20. Le informazioni di instradamento in possesso dell'operatore mobile o altre informazioni dalle quali si potrebbe individuare o stimare l'operatore appartenenza di un numero mobile ~~non~~ possono essere utilizzate a fini commerciali per svolgere attività promozionale **anche tramite l'invio di SMS in caso di presenza del Consenso da parte del cliente.**

Un rispondente [*Omissis*] propone la seguente modifica:

19. I dati relativi ai clienti ed ex clienti sono trattati dagli operatori mobili con la massima riservatezza. Le informazioni relative all'associazione tra i numeri mobili e le rispettive reti che li gestiscono, dette anche informazioni di instradamento, acquisibili dagli operatori mobili **dai sistemi di portabilità** ~~anche tramite elaborazioni dai propri sistemi~~, non possono essere utilizzate ai fini commerciali.

20. Le informazioni di instradamento in possesso dell'operatore mobile o altre informazioni **ricavabili dai sistemi di portabilità**, dalle quali si potrebbe individuare l'operatore appartenenza di un numero mobile, non possono essere utilizzate a fini commerciali per svolgere attività promozionale anche tramite l'invio di SMS.

3.2 ARTICOLO 17 (COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'AUTORITÀ) DEL REGOLAMENTO MNP: AGGIUNTA DEI COMMI 2 E 3

Tre rispondenti propongono puntuali modifiche ai commi 19 e 20 dell'articolo 2 del Regolamento MNP in linea con la posizione espressa nei loro contributi alla consultazione. Si riportano di seguito le tre proposte con le modifiche in evidenza.

Un rispondente [*Omissis*] propone la seguente modifica:

2. Per consentire all'Autorità di svolgere il monitoraggio di cui all'articolo 98-*duodecies*, comma 1-*bis*, del *Codice*, gli operatori mobili trasmettono con cadenza trimestrale, a partire dal mese **di** gennaio ed entro il giorno 10, i dati e le informazioni previsti dal modello pubblicato sul sito web dell'Autorità e secondo le modalità ivi indicate. Le informazioni richieste riguardano principalmente i dati di traffico di chiamate o SMS originate dall'operatore mobile e dirette verso i clienti di altri operatori mobili. ~~L'Autorità si riserva la possibilità di richiedere tali informazioni esclusivamente agli operatori mobili che dichiarano di proporre offerte che risultano differenti in ragione dell'operatore di provenienza.~~ **In sede di prima applicazione, la comunicazione dei dati è prevista decorsi sei mesi dalla pubblicazione del modello sul sito web dell'Autorità.**

3. In caso di **significative** anomalie statistiche riscontrate nell'analisi delle informazioni di cui al comma 2, ~~si presume un uso delle informazioni di instradamento da parte dell'operatore mobile ai fini commerciali. In questi casi, l'Autorità comunica l'esito del monitoraggio all'operatore interessato dall'anomalia ed avvia un'attività di vigilanza, volta ad acquisire gli elementi informativi sul quale ricade l'onere probatorio sul~~ corretto utilizzo dei dati e delle informazioni di instradamento.

Un rispondente [*Omissis*] propone la seguente modifica:

2. Per consentire all'Autorità di svolgere il monitoraggio di cui all'articolo 98-*duodecies* comma 1-*bis* del *Codice*, gli operatori mobili trasmettono, **entro 90 dalla pubblicazione della presente delibera** e con cadenza trimestrale ~~a partire dal mese gennaio~~, entro il giorno 10 del mese, i dati e le informazioni previsti dal modello pubblicato sul sito web dell'Autorità stessa e secondo le modalità ivi indicate. Le informazioni richieste riguardano ~~principalmente~~ i dati di traffico di chiamate o SMS originate dall'operatore mobile e diretti verso i clienti di altri operatori mobili. L'Autorità si riserva la possibilità di richiedere tali informazioni esclusivamente agli operatori mobili che dichiarano di proporre offerte che risultino differenti in ragione dell'operatore di provenienza.

3. In caso di anomalie ~~statistiche~~ riscontrate nell'analisi delle informazioni di cui al comma 2, ~~si presume un uso delle informazioni di instradamento da parte dell'operatore mobile ai fini commerciali. In questi casi, l'Autorità comunica l'esito del monitoraggio all'operatore interessato dall'anomalia sul quale ricade l'onere probatorio sul~~ **che dovrà confermare il** corretto utilizzo dei dati e delle informazioni di instradamento.

Un altro rispondente [*Omissis*] propone di modificare i commi 2 e 3 come segue:

2. Per consentire all’Autorità di svolgere il monitoraggio di cui all’articolo 98-*duodecies* comma 1-*bis* del *Codice*, gli operatori mobili trasmettono con cadenza ~~trimestrale~~ **annuale** a partire dal mese gennaio **2027**, ~~entro il giorno 10 del mese~~, i dati e le informazioni ~~previsti dal modello pubblicato sul sito web dell’Autorità stessa e secondo le modalità ivi indicate~~. Le informazioni richieste riguardano principalmente i dati di traffico di chiamate o SMS originate dall’operatore mobile e diretti verso i clienti di altri operatori mobili. L’Autorità si riserva la possibilità di richiedere tali informazioni ~~esclusivamente agli operatori mobili che dichiarano di proporre offerte che risultino differenti in ragione dell’operatore di provenienza~~ **una dichiarazione/relazione in cui illustra dettagliatamente quali sono le informazioni che utilizza per “formulare offerte ai clienti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”**.

3. ~~In caso di anomalie statistiche riscontrate nell’analisi delle informazioni di cui al comma 2, si presume un uso delle informazioni di instradamento da parte dell’operatore mobile ai fini commerciali. In questi casi, l’Autorità comunica l’esito del monitoraggio all’operatore interessato dall’anomalia sul quale ricade l’onere probatorio sul corretto utilizzo dei dati e delle informazioni di instradamento. L’autorità si riserva di avviare ispezioni nei confronti degli operatori a seguito del ricevimento della relazione o in caso ritenga necessario approfondire il comportamento adottato.~~

4. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO MNP DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA N. 147/11/CIR CON LE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI GIÀ INTERVENUTE CON LA DELIBERA N. 86/21/CIR.

Un rispondente [*Omissis*] prende favorevolmente atto della proposta dell’Autorità di integrare nel Regolamento MNP le modifiche già medio tempore intervenute, in quanto il coordinamento normativo con le prescrizioni sopravvenute contribuisce, comunque, ad accrescere la certezza del diritto in relazione alle fattispecie rilevanti. Tale rispondente [*Omissis*] auspica che si colga l’occasione per dar seguito anche al recepimento delle modifiche di cui al “DL sicurezza pubblica”, in vigore dal 10 giugno 2025, con il quale è stato modificato l’art. 98-*undetricies* del *Codice* nel senso che segue: “*Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, è acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità*”. L’allineamento in parola garantirebbe coerenza normativa e certezza applicativa nelle procedure di nuova attivazione, portabilità del numero e cambio SIM per i clienti cittadini di Paesi extra-UE.

Un altro rispondente [*Omissis*] fornisce una tabella in cui sono riportate sia le modifiche/integrazioni proposte da AGCOM, sulle quali concorda, sia altre proposte di modifica che si ritiene possano essere apportate in base a quanto già definito nella delibera 86/21/CIR precisando che restano comunque valide anche le disposizioni disciplinate nell'Accordo Quadro MNP tra gli operatori come modificato a seguito della delibera n. 86/21/CIR e s.m.i..

5. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO CONCERNENTE I SISTEMI DI TRACCIAMENTO.

Un rispondente [*Omissis*] ritiene essenziale che le associazioni dei consumatori partecipino stabilmente al Tavolo tecnico previsto dall'Autorità, al fine di rappresentare con continuità l'interesse dell'utenza e contribuire all'individuazione tempestiva di eventuali criticità derivanti dall'evoluzione tecnologica o dalle pratiche commerciali degli operatori.

Un rispondente [*Omissis*], pur condividendo lo spirito della richiesta di AGCOM, non ritiene particolarmente efficace l'istituzione di un tavolo tecnico inter-operatore riguardo alle modalità tecniche per il tracciamento degli accessi ai sistemi che trattano i dati di instradamento o MNP. Ciò in ragione della grande variabilità delle soluzioni adottate dagli operatori e del tipo di approccio di vigilanza adottato dall'Autorità che prescinde dalle tecnologie utilizzate per la protezione dei dati sensibili.

Un rispondente [*Omissis*] condivide la proposta dell'Autorità di prevedere l'istituzione di uno specifico Tavolo Tecnico, coordinato dall'Autorità, con l'obiettivo di avviare un confronto sul funzionamento dei sistemi di tracciamento implementato dagli operatori al fine di verificarne l'efficacia e di individuare eventualmente ulteriori accorgimenti tecnici che, tenendo conto delle più recenti evoluzioni tecnologiche, possano essere utili per contrastare un utilizzo improprio del database MNP e relativi dati di instradamento, valutando anche i profili di sostenibilità economica di eventuali nuovi interventi.

Un rispondente [*Omissis*] si dichiara disponibile a un confronto nell'ambito di un tavolo tecnico inter-operatore presieduto dall'Autorità, in merito alle problematiche relative ai sistemi di tracciamento e alle possibili soluzioni tecniche idonee a garantire trasparenza nell'utilizzo del database MNP e delle informazioni di instradamento. Tale rispondente [*Omissis*] ritiene, in ogni caso, che l'avvio e i lavori del tavolo tecnico debbano prescindere dall'introduzione immediata dei principi indicati in delibera sull'utilizzo illecito dei dati e sul relativo monitoraggio.

Un rispondente [*Omissis*] conferma la propria disponibilità a contribuire ai lavori del Tavolo tecnico promosso dall'Autorità mettendo a disposizione la propria esperienza nella gestione delle procedure MNP e l'insieme dei presidi già adottati per garantire la

sicurezza, la riservatezza ed il corretto utilizzo dei dati disponibili nei sistemi tecnici di rete.

Un rispondente [*Omissis*] ritiene che l'istituzione di un Tavolo tecnico per approfondire le soluzioni di tracciamento sia fondamentale per individuare soluzioni tecniche per contrastare un utilizzo improprio del database MNP e degli altri sistemi contenenti dati di instradamento.

In merito all'identificazione di sistemi di tracciamento innovativi, un rispondente [*Omissis*] parteciperà ai lavori del tavolo tecnico che l'Autorità propone di avviare, ma evidenzia sin d'ora che deve essere evitato di far implementare agli operatori sistemi onerosi che avranno solo l'effetto di appesantire le attività interne degli operatori e che, come già illustrato all'Autorità in una propria precedente comunicazione, ciò che può essere tracciato è l'accesso a determinati sistemi da parte di accesso umano o da parte di processi automatici.

ANNESSO 1

**ELENCO DEI SOGGETTI INTERVENUTI ALLA CONSULTAZIONE DI CUI
ALLA DELIBERA N. 3/26/CIR**

1. Altroconsumo
2. Coop Italia s.c.
3. Fastweb S.p.A. (*)
4. Iliad Italia S.p.A. (*)
5. Sky Italia S.r.l.
6. Telecom Italia S.p.A. (*)
7. Vianova S.p.A.
8. Wind Tre S.p.A. (*)

(*) Soggetto anche sentito in audizione.